

COMUNE DI CROTONE

**ATTO DI SOTTOMISSIONE ED OBBLIGO RIF. CONTRATTO REP. 899
DEL 27.07.2021 RECANTE INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
ATTUATORE NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SIPROIMI A
TITOLARITÀ DEL COMUNE DI CROTONE PER IL BIENNIO 2021/2022 A
VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
PER L'ASILO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 10.08.2020.
PROG-388-PR-1. CODICE CUP (Codice Unico di Progetto):
F11H20000050001; CODICE CIG (Codice Unico Gara): 8498258859**

L'anno **2022**, il giorno _____ (_____), del mese di _____ in
Crotone, presso il Palazzo Comunale, innanzi a me **Dott.** _____,
Segretario Generale del Comune di Crotone, autorizzato a ricevere gli atti
nell'interesse dello stesso Ente, si sono costituiti i Sigg.ri:

1) Avv. Francesco Marano, nato a _____ (_____) il _____ (c.f.
_____), in qualità di Dirigente del Settore 2 Servizi alla Perso-
na (C.F. _____), tale individuato con decreto del Sindaco n. 23 del
21/06/2021, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per
conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, ai fini dello stesso domi-
ciliato per la carica presso il Comune di Crotone, di seguito denominato Co-
mune.

2) Dott. Gregorio Mungari Cotruzzolà, nato a _____ (_____) il
_____, C.F. _____, residente in _____ (_____), alla Via _____
n. _____, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società " _____ " con sede legale in _____, Via

_____ , iscritta presso la Camera di Commercio di Crotona con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. KR-127101, codice fiscale e partita IVA 01688280799, che agisce quale impresa capogruppo mandataria della costituita Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), di tipo orizzontale giusto atto del notaio Dr.ssa Caterina Scavelli, del 30-03-2021, Repertorio n. 1831, Raccolta n. 1410, registrato a Crotona il 31-03-2021, n. 1408, Serie 1T, depositato agli atti, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. ProciV ARCI Isola Capo Rizzuto, con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR), alla Via Le Castella, 18, Codice Fiscale e P.IVA n. 91020820790, iscritta nel Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato nella sezione specifica di "Protezione Civile", ai sensi della legge n. 2676/91 al n. 7548 del 30.07.2001;

2. Baobab Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Crotona, alla via Cimarosa, 2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Crotona, Codice Fiscale e Partita IVA 03164430799, R.E.A. KR-174022;

3. Kroton Community Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Crotona, alla via Cesare Terranova, 8, numero di iscrizione al Registro Imprese di Crotona, Codice Fiscale e Partita IVA 02748960792, R.E.A. KR-166167;

I sunnominati comparenti, legalmente idonei e della cui identità e rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo, concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni, da me consentita, sussistendovi le condizioni previste dalla legge.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 219 del 19.06.2019 l'amministrazione comunale ha manifestato l'interesse alla prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata, attivi e finanziati con il progetto di accoglienza di uomini singoli adulti, titolari di protezione internazionale nel sistema di accoglienza SPRAR/Siproimi, in scadenza al 31/12/2019, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per il triennio 2020/2022;

- in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 10.01.2020, è stata inoltrata mediante la piattaforma elettronica del Ministero dell'Interno (<https://fnasilo.dlci.interno.it>) domanda di prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata, attivi e finanziati del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), in scadenza al 31/12/2016, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per il triennio 2017-2018-2019, secondo le modalità previste nel DM 18 novembre 2019;

- con Delibera del Commissario prefettizio, nelle funzioni di Giunta Comunale ex art. 48 del D.LGS.267/2000, n. 3 del 09.01.2020 si è preso atto dell'autorizzazione alla prosecuzione del progetto per il periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 e con determinazione dirigenziale n. 75 del 17.01.2020 sono state accertate ed impegnate le risorse necessarie pari ad € 645.797,65, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ed il restante 5 %, pari a € 33.989,35, a valere sul cofinanziamento dell'ente gestore e degli enti attuatori;

- con Delibera del Commissario prefettizio, nelle funzioni di Giunta Comunale ex art. 48 del D.LGS.267/2000), n. 126 del 23.07.2020 si è preso atto dell'autorizzazione alla prosecuzione del progetto per il periodo 01.07.2020

al 31.12.2020 e con determinazione dirigenziale n. 1087 del 03.08.2020 sono state accertate ed impegnate le risorse necessarie pari ad € 645.797,65, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ed il restante 5 %, pari a € 33.989,35, a valere sul cofinanziamento dell'ente gestore e degli enti attuatori;

- in data 10.08.2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero, con valore di notifica a tutti gli enti interessati, il Decreto prot. n. 16288 del 10.08.2020 con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato i progetti scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, prorogati fino al 31.12.2020, autorizzati alla prosecuzione, rispettivamente, dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e dal 1.1.2021 al 30.6.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati;

- il Comune di Crotone è stato ammesso al finanziamento secondo quanto disposto dall'Allegato 1 al D.M. n. 16228 del 10.08.2020 per l'espletamento dei servizi di accoglienza integrata in favore di uomini singoli adulti, richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel sistema di accoglienza SIPROIMI per un importo annuale pari ad € 1.529.409,69 per il periodo di finanziamento della prosecuzione 01.01.2021 – 31.12.2022;

- con determinazione dirigenziale n. 1380 del 08.10.2020, si è preso atto dell'ammissione a finanziamento secondo quanto disposto dall'Allegato 1 al D.M. n. 16228 del 10.08.2020 per l'espletamento dei servizi di accoglienza integrata in favore di uomini singoli adulti, richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel sistema di accoglienza SIPROIMI per un importo annuale pari ad € 1.529.409,69 per il periodo di finanziamento della prosecuzione 01.01.2021 – 31.12.2022, "è stato disposto l'avvio della

redazione degli atti propedeutici alla procedura di selezione degli enti
attuatori in possesso di idonei requisiti in conformità a quanto stabilito dal
DM 18 novembre 2019”;

- con determinazione dirigenziale n. 1506 del 06/11/2020, si è preso atto che
per l’annualità 2020 la prosecuzione dei servizi è stata autorizzata con
Decreto Ministeriale del 18.11.2019 (dal 01.01.2020 al 30.06.2020) e Decreto
Ministeriale del 18.06.2020 (dal 01.07.2020 al 31.12.2020) e le risorse
necessarie sono state accertate ed impegnate per come di seguito indicato:
determinazione dirigenziale n. 75 del 17-01-2020 in merito alla prosecuzione
dei servizi I° semestre 2020 (01-01-2020/30-06-2020), con accertamento della
somma di € 645.797,65 al capitolo 520, accertamento n. 2020/36 e contestuale
impegno al capitolo 12960, impegno n. 2020/146 e ulteriore impegno di €
9.500,00 al capitolo 12945, impegno n. 2020/147; determinazione dirigenziale
n. 1087 del 03-08-2020 in merito alla prosecuzione dei servizi II° semestre
2020 (01-07-2020/31.12.2020) con accertamento della somma di € 645.797,65 al
capitolo 520, accertamento n. 2020/325 e contestuale impegno al capitolo
12960, impegno n. 2020/657 e ulteriore impegno di € 9.500,00 al capitolo
12945, impegno n. 2020/658;

- con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1506/2020, si è stabilito di
prorogare, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara e per il periodo strettamente
necessario alla conclusione delle stesse, stimato fino al 31-03-2021, il
contratto in essere con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)
Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus, con sede in Crotone,
Via Spiaggia delle Forche, 25, P. IVA 01688280799, per l’importo di €

339.893,50, già autorizzato alla prosecuzione per l'annualità 2020 con D.M. del 13 dicembre 2020 e 18 giugno 2020 per un importo complessivo per la proroga pari ad € 339.893,50, di cui il 95%, pari a € 322.898,825, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ed il restante 5%, pari a € 16.994,65, a valere sul cofinanziamento dell'ente gestore e degli enti attuatori;

- con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1506/2020 si è stabilito di dare corso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto funzionale, per l'individuazione del soggetto attuatore nell'ambito della prosecuzione della gestione dei servizi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, nell'ambito della prosecuzione delle progettazioni, ad attuale titolarità del Comune di Crotona, e per i quali il Comune stesso ha inoltrato domanda di prosecuzione al Ministero dell'Interno, stabilendo che si tratta di un appalto di servizi: Cat. 25 – Servizi sanitari e sociali; CPV: 85311000 - 2 – Servizi di assistenza sociale con alloggio (Allegato IX D.Lgs. 50/2016) per il valore stimato dell'appalto di € 2.482.818,35, oltre Iva al 5%, per il periodo di finanziamento della prosecuzione 01/04/2021-31/12/2022, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, dove l'elemento relativo al costo, ai sensi del comma 7, del citato art. 95, può assumere la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, approvando contestualmente il capitolato speciale di appalto nonché lo schema di bando e disciplinare di gara ed il quadro economico, accertando

contestualmente l'entrata di € 3.058.819,38, quale ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Nazionale Politiche dell'Asilo, per la prosecuzione del progetto SIPROIMI presentato dal Comune di Crotone, giusto Decreto Ministero dell'Interno del 10-08-2020, pubblicato sul sito del Ministero, con valore di notifica a tutti gli enti interessati, con la seguente imputazione: capitolo 520, accertamento di entrata 2021/8 – 2022/3 di € 3.058.819,38 e contestuale impegno al capitolo 12960, impegno 2021/29 – 2022/7 con esigibilità di € 1.529.409,69 nel 2021 ed € 1.529.409,69 nel 2022 e impegno della quota di cofinanziamento di € 4.750,00 al capitolo 12945, impegno 2021/30;

- con determinazione dirigenziale n. 29 del 21/01/2021 è stata nominata la commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;

- in seguito a procedura aperta, tramite piattaforma digitale, i cui verbali di gara del 16/12/2020 in seduta pubblica, del 03/02/2021, dell'08/02/2021 e del 02/03/2021 in seduta privata, nonché del 04/03/2021 in seduta pubblica, sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 535 del 31/03/2021 e aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), il servizio in oggetto a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di capogruppo mandataria, Baobab Società Cooperativa Sociale Onlus, Società Cooperativa Sociale Kroton Community Onlus, Prociv Arci Isola Capo Rizzuto, in qualità di mandanti, a far data dal 01-04-2021 e fino al 31-12-2022, per un importo contrattuale di € 2.482.818,35, oltre IVA al 5% e spese di gestione diretta, a valere sul Fondo

Nazionale Politiche dell'Asilo, giusto Decreto del 10-08-2020, le cui risorse finanziarie necessarie per l'espletamento del servizio di cui trattasi sono state accertate ed impegnate con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1506/2020;

Visto il verbale, prot. n. 20998 del 31-03-2021, con il quale, è stato consegnato il servizio sotto riserva di legge per garantire l'avvio del servizio essenziale e di pubblica utilità a decorrere dal 01-04-2021;

- l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, nonché il bando e il disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'A.T.I. ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto (diritti, costi di registrazione e polizze) che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- in data 27.07.2021 è stato sottoscritto il contratto REG. 899 per l'erogazione del servizio di che trattasi;

a seguito della grave crisi politica in Afghanistan, per far fronte all'esigenza di accoglienza di richiedenti asilo, il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 9,co.1 delle Linee Guida allegate al DM 18 novembre 2019, ha pubblicato, in data 12.10.2021, l'avviso per la presentazione di richieste di ampliamento della capacità di accoglienza per gli enti locali titolari di progetti SAI, distinte per tipologie secondo quanto previsto dall'art. 7 del succitato

decreto;

l'Amministrazione comunale di Crotone ha inteso manifestare l'interesse all'ampliamento del Progetto SAI di cui è ente titolare, presentando apposita domanda per l'accoglienza di n. 10 beneficiari, cat. Ordinarie, nuclei familiari e/o monoparentali, entro il termine perentorio del 26 novembre 2021;

con decreto del Ministro dell'Interno del 17 marzo 2022 è stato approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza del progetto Sai di titolarità del Comune di Crotone, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo fino al termine del progetto medesimo, incluse eventuali prosecuzioni approvate dal Ministero, per un importo annuo di € 121.514,74 €;

con delibera di giunta comunale n. 126 del 08.04.2022 il comune di Crotone ha preso atto del decreto 17 marzo 2022 per l'ampliamento del progetto demandando al dirigente del Settore 2 l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali per attivare i nuovi posti del progetto Siproimi /Sai del Comune di Crotone per n. 10 posti in favore di nuclei familiari per rispondere alle necessità di accoglienza che si stanno determinando di ampliamento;

Considerato che

l'urgenza di ampliare la rete dei posti di accoglienza per rispondere alla specifica tragedia afgana ed ucraina è stata una circostanza imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicataria all'atto della gara;

sussistano, pertanto, allo stato, tutti gli estremi per l'applicazione dall'art. 106 del Codice degli Appalti, e precisamente al comma 1, lettera b), che testualmente recita: "1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di

appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:omissis....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

l'art. 106, comma 12, del D. Lg.vo 50/2016 prevede che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

con determina n. _____ del _____, il Comune di Crotona, ai fini predetti, ha inteso esercitare la prevista facoltà di cui all' art. 106 co. 12 del D.Lgs 50/20216, da espletarsi, nell'ambito nel c.d. "quinto d'obbligo", mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione ai sensi del succitato articolo con

integrazione al contratto stipulato con il raggruppamento Agorà Kroton Soc.

Coop. ONLUS in data 27.07.2021 rep. n. 899 ed ancora in corso di esecuzione;

l'importo dell'incremento, rientrante entro il quinto d'obbligo dell'importo stanziato per l'affidamento originario, al netto di IVA (5%), è pari ad € 59.348,70 e che tale ampliamento non altera la natura generale del contratto in essere;

l'importo complessivo del contratto rep. n. 899 a seguito dell'approvazione della variante al netto di IVA (5%) è pari ad € **2.542.167,05**;

La premessa e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione che integra e sostituisce il precedente atto reg. 899/2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti, di seguito denominate rispettivamente, "*Comune*" e "*Impresa*", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto del contratto

A seguito di approvazione della variante con determinazione n. ____ del _____, il Comune, nella persona del costituito Dirigente, integra l'affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale a r.l., in qualità di soggetto capofila che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta e assume, l'affidamento del servizio di attuazione **dell'ampliamento** del progetto biennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori

stranieri non accompagnati) per interventi di accoglienza integrata in favore di soggetti rientranti in progetti di protezione internazionale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, a titolarità del Comune di Crotona, a valere sul Fondo Nazionale Politiche dell'Asilo, giusto Decreto del 10/08/2020 e successivo decreto del Ministro dell'Interno del 17 marzo 2022, con il quale è stato approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza del progetto Sai di titolarità del Comune di Crotona.

Il progetto in variante prevede l'accoglienza integrata di n. 110 beneficiari rientranti nell'accoglienza di carattere ordinario, preferibilmente persone singole adulte di sesso maschile per il biennio 2021-2022.

I servizi richiesti concorrono a fornire assistenza integrata, trattandosi di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e contestualmente di servizi volti a sostenere percorsi di inclusione sociale e di integrazione, per il perseguimento dell'autonomia individuale.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **8498258859**; b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **F11H20000050001**.

Art. 2 – Disciplina del contratto - Documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e dai seguenti allegati che formano parte integrante, anche se non materialmente allegati: a) Capitolato Speciale d'Appalto; b) Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di

servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria; c) Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui all'allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019; d) Manuale di Rendicontazione SIPROIMI; e) Progetto presentato e approvato dal Ministero; f) proposta progettuale presentata in sede di gara; nonché le polizze di garanzia, la determinazione a contrarre e la successiva determinazione di aggiudicazione, conservati agli atti della stazione appaltante, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto. È inoltre integrato dagli atti di variante approvati con **determinazione n. ____ del consistenti in relazione di variante**, quadro economico comparativo, schema di atto di sottomissione ed obbligo.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi della gestione

I destinatari del servizio sono cittadini stranieri singoli (preferibilmente uomini adulti) nelle condizioni di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 e meglio esplicitati nella circolare del Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - AOO SERVIZI CIVILI - 2.5.1/2.5/2 - Protocollo 0022146 del 27/12/2018 - A2 - A3 e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio è finalizzato all'erogazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel "sistema di protezione per titolari di protezione Internazionale e minori stranieri non accompagnati (SiProIMI) per il biennio 2021/2022, prosecuzione del programma 2017-2019, successivamente prorogato al 31.12.2020. L'esecuzione del servizio è stimata,

a seguito di approvazione della variante, in complessivi 110 posti da attivarsi

sul territorio del comune di Crotona.

Il Siproimi ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza (in questi termini si parla di "accoglienza emancipante").

I servizi che devono essere garantiti nei progetti territoriali del Siproimi possono essere raggruppati in nove differenti aree, di pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di accoglienza: mediazione linguistica e interculturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

Nel prevedere tutti questi servizi è necessario che il percorso di accoglienza e di inclusione sociale della singola persona possa tenere conto della sua complessità (in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale e politico di provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni. Ci si riferisce pertanto a un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali.

Per la descrizione dettagliata si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto nonché alla proposta progettuale presentata in sede di gara.

Art. 4. – Altri oneri a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A al Decreto 18 novembre 2019, l'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i servizi minimi obbligatori disciplinati nel capo VI.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire alimenti e/o risorse per l'acquisizione degli stessi, curando di soddisfare le particolari necessità delle persone accolte in modo da rispettarne tradizioni culturali e religiose; fornire effetti lettercci, biancheria per la casa, abbigliamento e prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali di igiene e decoro; fornire il "pocket money", nella misura di € 2,00 pro-capite/pro-die, fino ai massimali di costo previsti dal Manuale di rendicontazione vigente; fornire una ricarica telefonica di 10 euro mensili.

La distribuzione dei suddetti beni in particolare vitto, igiene personale, *pocket money* dovrà essere effettuata utilizzando il "prospetto mensile delle erogazioni" previsto dal Manuale di rendicontazione debitamente firmato da ogni beneficiario al quale vanno allegati i relativi bonifici.

L'impresa dovrà, inoltre, operare sulle diverse sezioni della banca dati SIPROIMI secondo delega che verrà rilasciata dal Comune per registrare per:

a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, inserire informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza, inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza,

adottati dalla Direzione centrale del SiProIMI.

b) presentare relazioni periodiche sugli interventi realizzati finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto e in particolare: - una relazione annuale sull'attività di gestione; schede semestrali e annuali di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono, in esecuzione del servizio finanziato, previsti dal progetto così come indicato dal "Manuale operativo" e secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal Servizio Centrale; scheda settimanale delle presenze; scheda sulla disponibilità dei posti;

c) predisporre e trasmettere la rendicontazione analitica delle spese, stilata secondo il modello indicato dal Ministero dell'Interno tramite il Servizio Centrale, come previsto e secondo le modalità stabilite dal Manuale unico della rendicontazione SIPROIMI scaricabile dal sito web <https://www.siproimi.it>, per le verifiche di regolarità di competenza di questa Amministrazione.

Art. 5 – Corrispettivo del contratto

L'importo contrattuale, a seguito di approvazione della perizia di variante con determinazione n. ____ del ____ ammonta a € 2.542.167,05 (duemilionicinquecentoquarantaduemilacentosessantasette/05), oltre I.V.A. al 5%, a valere sul Fondo Nazionale Politiche dell'Asilo per la prosecuzione del progetto SIPROIMI presentato dal Comune di Crotone ed approvato dal Ministero dell'Interno, giusto decreto del 10/08/2020 e successivo decreto del Ministro dell'Interno del 17 marzo 2022 con cui è stato approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza del progetto Sai di titolarità del Comune di Crotone

L’IVA, come indicato nel “Manuale Unico per la Rendicontazione SIPROIMI”, non è imputabile come costo del progetto se è recuperabile totalmente o parzialmente dal soggetto, anche se questo, pur potendola recuperare, non procedesse di fatto a tale recupero.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’impresa per lo svolgimento del servizio. Comprendono, inoltre, le spese per la sicurezza aziendale ivi incluse le disposizioni transitorie derivanti dall’emergenza epidemiologica, per come disposte all’atto di pubblicazione dell’avviso, salvo differenti disposizioni normative che dovessero intercorrere ed autorizzare la modifica del valore dell’appalto.

Art. 6 – Verifica della conformità delle prestazioni

Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale di Appalto ed atti di variante, il Comune si riserva di verificare: a) il rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla corretta realizzazione degli interventi; b) di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi ai fini del monitoraggio e verifica delle attività; c) di richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti o non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per lo svolgimento delle attività; d) di verificare l’applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti, con richiesta dei contratti di lavoro dei singoli operatori. L’impresa ha l’obbligo di presentare relazioni periodiche sugli interventi realizzati finalizzate al monitoraggio delle attività

svolte dal progetto e in particolare: una relazione annuale sull'attività di gestione; schede semestrali e annuali di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono, in esecuzione del servizio finanziato, previsti dal progetto così come indicato dal "Manuale operativo" e secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal Servizio Centrale; scheda settimanale delle presenze; scheda sulla disponibilità dei posti.

L'impresa dovrà, altresì, predisporre e trasmettere la rendicontazione analitica delle spese, stilata secondo il modello indicato dal Ministero dell'Interno tramite il Servizio Centrale, come previsto e secondo le modalità stabilite dal Manuale unico della rendicontazione SIPROIMI scaricabile dal sito web <https://www.siproimi.it>, per le verifiche di regolarità di competenza di questa Amministrazione.

Art. 7- Durata del servizio

La durata complessiva del servizio è pari a 21 mesi, a decorrere dal 01-04-2021, giusto verbale di consegna sotto riserva di legge, prot. n. 20998 del 31-03-2021, citato in premessa e fino alla data di conclusione del progetto al 31-12-2022 ed è prorogabile nelle more delle prescrizioni previste dalla legge, ivi inclusa eventuale proroga tecnica che dovesse rendersi necessaria nelle more dell'espletamento di nuova gara, previa proroga del termine ultimo di spesa del fondo da parte del Ministero e previa verifica della eventuale disponibilità economica.

L'affidamento del servizio, conforme alla proposta progettuale presentata in sede di **gara e successiva variante, potrà** essere rinnovato agli stessi patti e condizioni, se il rinnovo stesso sarà concesso dal Ministero dell'Interno,

anche per il tramite del Servizio Centrale. Sarà comunque obbligo del Comune verificare il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, lo svolgimento del servizio in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, la sussistenza del pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e le compatibilità di bilancio. Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte dell'Amministrazione, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui, al termine del contratto, in caso di mancato rinnovo, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione del servizio, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'impresa è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

Art. 8 – Modalità di pagamento

Tutte le spese ricadono sull'impresa e sono ricomprese all'interno del valore dell'appalto. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla gara d'appalto per le attività preparatorie e di progettazione. Il trasferimento delle risorse all'impresa sarà corrisposto, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al capitolato, previa presentazione di apposite fatture e rendiconto delle spese sostenute.

E' prevista l'anticipazione in conformità alle disposizioni dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alle condizioni e con le modalità stabilite all'art.

11 del Capitolato Speciale di Appalto al quale si rinvia per costituirne parte integrante e sostanziale.

I pagamenti saranno effettuati posticipati all'esecuzione delle attività, debitamente dimostrata dalla opportuna documentazione e dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza trimestrale o da concordarsi con l'amministrazione in caso di esigenze differenti, previa trasmissione all'ufficio comunale competente della rendicontazione della spesa effettuata con il registro delle spese corredato dai documenti giustificativi, secondo le modalità previste dal Manuale di rendicontazione vigente per il riscontro di regolarità.

L'impresa dovrà presentare i rendiconti delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Ministero dell'Interno tramite il Servizio Centrale, in coerenza ed osservanza delle modalità stabilite dal Manuale di rendicontazione SIPROIMI, allo scopo di consentire al Comune di presentare il rendiconto ai sensi dell'art. 30 del D.M. 18 novembre 2019 e conforme al Piano finanziario.

I pagamenti verranno effettuati a ciascuna delle imprese componenti l'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), in ragione delle attività e del budget di rispettiva competenza: 36,10% (trentasei/10) per l'impresa capogruppo Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale onlus; 34,78% (trentaquattro/78) impresa mandante Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto; 19,42% (diciannove/42) impresa mandante Baobab Società Cooperativa Sociale Onlus; 9,71% (nove/71) impresa mandante Kroton Community Società Cooperativa Sociale onlus, richiamate nell'atto costitutivo di Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), Repertorio n. 1831, Raccolta n.

1410, mediante bonifico bancario sui conti correnti bancari dedicati, indicati all'art. 9, obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, del presente contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, il CIG (codice unico gara) **8498258859** e il CUP (codice unico di progetto) **F11H20000050001**.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, il Durc On Line (DOL), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti di ciascuna impresa riunita in associazione temporanea .

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Crotona, Settore 2 – Servizio Politiche Sociali (C.F. 81000250795), Piazza della Resistenza, 1, 88900 Crotona e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 con il codice univoco dell'ufficio 4QC3EC. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sui rispettivi conti correnti dedicati dichiarati da ciascuna impresa dell'Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.).

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque

entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

In relazione a quanto sopra, i pagamenti verranno effettuati a ciascuna delle imprese componenti l'A.T.I., di cui al precedente art. 8, mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva:

a) Agorà Kroton Soc. Coop. Sociale: 1) **Codice IBAN IT31M0335901600100000001733**, attivato presso Banca Prossima Crotone; 2) **Codice IBAN IT6100538722200000000251793**, attivato presso B.P.E.R. Banca SPA Crotone; 3) **Codice IBAN IT23B0335901600100000134363**, attivato presso Banca Prossima Crotone; e la persona delegata ad operare su di essi è Gregorio Mungari Cotruzzola, nato a Crotone, il 27/01/1970, Codice Fiscale MNGGGR70A27D122B, residente a Crotone, Via Galluppi, 3, in qualità di legale rappresentante;

b) Pro Civ – Arci Isola di Capo Rizzuto Associazione di volontariato: **Codice IBAN IT36M0306909606100000153041**, attivato presso Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia di Crotone; la persona delegata ad operare su di esso è Maiolo Carlo, nato a Crotone il 20/11/1971, C.F. MLACRL71S20D122Q;

c) Baobab Società Cooperativa Sociale Onlus: **Codice IBAN IT50B0306909606100000103594**, attivato presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., filiale di Crotone; la persona delegata ad operare su di esso è Iole Maria Anna, nata a Crotone il 11/05/1985, C.F. LIOMNN85E51D122M, in qualità di Legale Rappresentante;

d) Kroton Community Società Cooperativa Sociale Onlus: Codice **IBAN**

IT58B0306909606100000154472, attivato presso Banca Intesa San Paolo

S.p.A.; la persona incaricata ad operare su di esso è Bauckneht Lidia, nata a

Crotone il 14/07/1984, C.F. BCKLDI84L54D122D, operante in qualità di

legale rappresentante.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio

oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti

dedicati sopra citati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono

esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto.

A pena di nullità assoluta, l'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Art. 10 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

L'impresa, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio in

Crotone, presso la sede legale della Società "AGORA' KROTON SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE" in Crotone, Via Spiaggia delle Forche, 25,

indirizzo pec info@pec.agorakroton.it.

I pagamenti a favore delle imprese componenti il R.T.I. saranno effettuati

mediante bonifico sui conti correnti indicati all'art. 9, tracciabilità dei

pagamenti, del presente contratto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente

deve essere tempestivamente notificata dalle imprese componenti l'A.T.I. al

Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 11 - Oneri e obblighi a carico dell'impresa

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché la fedele esecuzione del progetto, così come approvato dal Ministero dell'Interno e al capitolato speciale di appalto.

L'impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal comune, nonché a dare immediata comunicazione al comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa è tenuta a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'impresa impiegato nell'esecuzione del contratto, il comune invita per iscritto lo stesso, a provvedervi entro quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa o sulla base del contratto stipulato. E' fatto obbligo, altresì, all'Impresa di rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 (misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori). L'impresa è tenuta ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista dal contratto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati e dovrà garantire, inoltre, che tutto il personale impiegato sia formato: prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera; modalità di esecuzione del servizio.

Art. 13 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage*.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Impresa, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre

anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 14 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'impresa, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'impresa quanto del comune e/o di terzi. Inoltre, l'impresa si obbliga a manlevare e mantenere indenne il comune da qualsiasi responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'impresa ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma precedente, nell'esecuzione del servizio, sino alla data del certificato di regolare esecuzione del servizio, con polizza n. 370625187, rilasciata dalla società di assicurazioni Generali Italia S.p.A., Agenzia Palermo Mare (388 00), per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni sinistro, di € 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni persona, di € 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 13 "Responsabilità e Coperture Assicurative" del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, decorso il termine di cui al comma 2 del citato art. 92, decorrente dalla data di richiesta di informazioni, mediante consultazione della Banca

Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotona per le società dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), nota Prot. N. PR_KRUTG_Ingresso_0007834_20210318, a carico dell'impresa capogruppo mandataria Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale; nota Prot. N. PR_KRUTG_Ingresso_0007843_20210318 a carico della Società Cooperativa Sociale Onlus Baobab; nota Prot. N. PR_KRUTG_Ingresso_0007850_20210318 a carico della Società Cooperativa Sociale Kroton Community Onlus; nota Prot. N. PR_KRUTG_Ingresso_0007840_20210318 a carico dell'Associazione Arci Isola di Capo Rizzuto, le parti dichiarano di voler procedere alla stipula del presente atto sotto condizione risolutiva. Pertanto, qualora dovessero pervenire informazioni positive e/o interdittive, il Comune, ai sensi del comma 3 e 4, art. 92, del richiamato D.Lgs. 159/2011, ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio, senza preavviso, che l'Impresa per come qui rappresentata già da adesso accetta.

Art. 16 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto è fatto divieto all'impresa di ricorrere all'istituto del subappalto.

Art. 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'Impresa a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 124.140,91 (centoventiquattromilacentoquaranta/91), pari al 10% dell'importo del presente contratto, mediante garanzia fideiussoria n. 1785664, rilasciata in data 24/06/2021 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A.,

Agenzia di K & CO. - Grosseto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'impresa ha prodotto Certificato Sistema di Gestione della Qualità n. 1858, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da Quaser Certificazioni S.r.l., organismo di certificazione. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa. In caso di inadempimento di tale obbligo, il comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. Civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 50/2016. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG **8498258859** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato dell'Impresa medesima, riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'impresa con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare se non sono soddisfatte una o più delle condizioni elencate dal Capitolato Speciale di Appalto nonché della proposta progettuale presentata in sede di gara.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto qualora a) nei confronti

dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 20 "Risoluzione del contratto e recesso dal contratto" del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune; b) nei casi di cui ai seguenti articoli: corrispettivo del contratto (art. 5); durata del servizio (art. 7); oneri ed obblighi a carico dell'impresa (art. 11); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 12); Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage (art. 13); responsabilità verso terzi e assicurazione (art.14); subappalto (art. 16); divieto di cessione del contratto – cessione del credito (art. 18).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Art. 20 – Penali

L'impresa è tenuta ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente contratto, del capitolato speciale di appalto e della legislazione applicabile al servizio di cui trattasi. L'impresa, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione in riferimento alle sezioni destinate ai beneficiari dell'avviso ed alle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 28 novembre 2019 e smi; al Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI ed altra documentazione fornita dal Servizio Centrale. In caso di divergenza fra le modalità di effettivo svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente contratto, il comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'impresa il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'impresa inadempiente le penali indicate dettagliatamente nella tabella dell'art. 25 "Penali" del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per costituirne parte integrante e sostanziale. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al già richiamato art. 25 "Penali" del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 21 – Procedura di applicazione delle penali

La procedura di comminazione delle penalità indicate nel precedente articolo è stabilita all'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama integralmente nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dal quadro normativo di riferimento indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto; b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; d) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; e) dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013.

Art. 23 - Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in merito ai rapporti derivanti dal presente contratto dovrà avvenire secondo la procedura indicata all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto. Il foro competente è quello di Crotone.

Art. 24 – Protocollo di legalità

L'Impresa si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Crotone

e gli Enti Locali della provincia di Crotona, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sottoscrive le seguenti clausole:

1. La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa di legalità sottoscritta tra la Prefettura di Crotona e gli Enti locali della Provincia, tra *l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/crotona.it>* e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta Impresa si impegna a *comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese* coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi *motivo*.

3. La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione *nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)*.

4. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di *consentire, nell'immediato*, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca *dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto*, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, *salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.*

Nel caso di risoluzione del contratto, *sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

6. La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta Impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi

sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p..

9. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 - ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

10. Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l' A.N.AC.. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 146 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.AC. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Art. 25 – Codice di comportamento

Il sottoscritto legale rappresentante, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento del Comune di Crotone approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 22/01/2014, che dichiara di conoscere e accettare.

Art. 26 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Sono a carico dell'Impresa, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Sono, altresì, a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'impresa dichiara di avvalersi dell'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106".

Art. 28 – Registrazione

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le imposte di registro saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5.8.. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia dell'Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente contratto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile e ne ho dato integrale lettura ai componenti che lo approvano, dispensandomi espressamente dalla lettura degli allegati sopra indicati, e lo sottoscrivono con me Segretario Generale per ultimo, mediante firme digitali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munite di certificato qualificato in termine di validità da me verificate.

Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario Generale è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munite di certificato qualificato in termini di validità.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 consta di trentaquattro pagine intere e parte della trentacinquesima fin qui.

Il Dirigente del Settore 2

L'Impresa

Avv. Francesco Marano

Dott. Gregorio Mungari Cotruzzolà

